

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA
Disegno di Legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale e fattorie sociali”

SEZIONI	CONTENUTI
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>La proposta non recepisce specifiche norme europee (trattandosi di materia regolata a livello nazionale), ma si pone comunque in attuazione dei principi europei della PAC posti a tutela della sostenibilità sociale dell'agricoltura.</p> <p>La politica di sviluppo rurale europea, infatti, punta all'inclusione sociale, alla creazione e alla diversificazione dei posti di lavoro, nonché allo sviluppo delle infrastrutture rurali.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'agricoltura sociale, comprendendo una pluralità di esperienze accomunate dalla caratteristica di integrare nell'agricoltura attività di carattere sociosanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, non può essere inquadrata soltanto nella competenza legislativa residuale regionale in materia di agricoltura (peraltro già circoscritta ampiamente dalla Corte Costituzionale, con riferimento agli standards minimi di tutela ambientale e paesaggistica riconducibili, ex art.9 e 117, secondo comma, lett.s Cost., a legislazione esclusiva dello Stato), dovendo, piuttosto essere ricondotta anche alla “<i>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</i>”, competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lett.m Cost.).</p> <p>Nel rispetto di tale riparto di competenze Stato/regione, il disegno di legge è diretto ad adeguare la normativa regionale alla sopravvenuta normativa statale, legge 18 agosto 2015, n.141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), adottato (nel rispetto dell'art.2, comma 2, della legge n.141/2015) previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 230/CSR del 21 dicembre 2017.</p>
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale ed in particolare con l'articolo 8, comma 1, lettere o), r) e s), ai sensi del quale che la Regione promuove ogni iniziativa per favorire rispettivamente “<i>la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali, [...] il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione e la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale</i>”.</p>
<i>4) Incidenza e coordinamento delle</i>	<p>Il presente disegno di legge interviene abrogando il testo – ad eccezione degli articoli 9 e 10 – della Legge Regionale n. 5 del 2012 “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e</p>

<i>norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i>	degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)” e determina la conseguente decadenza del regolamento n.8/2014 di attuazione della LR n.5/2012.
<i>5) Verifica dell’esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all’esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All’esame del Consiglio è attualmente presente la proposta di legge n.37 recante “Agricoltura sociale: interventi per la crescita dei bambini in ambito rurale”, deposita in data 26 gennaio 2021 e assegnata alla VI e VIII Commissione consiliare permanente per l’esame congiunto.
<i>6) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti in materia.
<i>7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L’intervento normativo prevede (art.10) che la Giunta regionale provveda all’adozione di un regolamento di attuazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
<i>8) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La proposta normativa non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l’amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.